



Comune di Budrio

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 in data 28 ottobre 2014
Modificato con deliberazione de Consiglio Comunale n.7 in data 1 febbraio 2024

| | |
|---|----|
| Parte I - L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE..... | 4 |
| Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| ART. 1 – Oggetto del Regolamento..... | 4 |
| ART. 2 – Competenze e organi del Consiglio Comunale..... | 4 |
| ART. 3 - Interpretazione del Regolamento..... | 4 |
| ART. 4 – Altre disposizioni generali..... | 4 |
| ART. 5 - Durata in carica del Consiglio Comunale..... | 4 |
| ART. 6 - Sede delle adunanze..... | 5 |
| ART. 6 bis – Sedute da remoto: requisiti tecnici, partecipazione alle sedute, numero legale, regolazione degli interventi, votazioni e scrutinio segreto..... | 5 |
| ART. 7 – Locali..... | 6 |
| Capo II - IL PRESIDENTE..... | 6 |
| ART. 8 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale..... | 6 |
| ART. 9 - Presidenza delle adunanze..... | 6 |
| ART. 10 - Funzioni e poteri del Presidente..... | 7 |
| ART. 11 – Dimissioni, cessazione e revoca del Presidente del Consiglio..... | 7 |
| ART. 12 – Supporto amministrativo alla Presidenza del Consiglio Comunale..... | 7 |
| Capo III - I GRUPPI CONSILIARI..... | 7 |
| ART. 13 - Costituzione..... | 7 |
| ART. 14 - Conferenza dei Capigruppo..... | 8 |
| Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI..... | 8 |
| ART. 15 - Costituzione e composizione..... | 8 |
| ART. 16 - Presidenza e convocazione delle Commissioni..... | 9 |
| ART. 17 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti..... | 10 |
| ART 18 – Riunioni a carattere conoscitivo..... | 10 |
| ART. 19 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti..... | 11 |
| ART. 20 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti - Verbale delle sedute | 11 |
| Capo V - COMMISSIONI SPECIALI..... | 11 |
| ART. 21 - Commissioni d'indagine riservata..... | 11 |
| ART. 22 - Commissioni di studio..... | 12 |
| ART. 23 – Funzionamento delle Commissioni speciali..... | 12 |
| Parte II – I CONSIGLIERI COMUNALI..... | 13 |
| Capo VI – MANDATO ELETTIVO..... | 13 |
| ART. 24 - Riserva di legge..... | 13 |
| ART. 25 - Divieto di mandato imperativo..... | 13 |
| ART. 26 - Responsabilità personale..... | 13 |
| ART. 27 - Entrata in carica. Convalida..... | 13 |
| ART. 28 - Dimissioni..... | 13 |
| ART. 29 - Sospensione dalle funzioni..... | 14 |
| ART. 30 - Decadenza e rimozione dalla carica..... | 14 |
| ART. 31 – Modalità di esercizio del mandato elettivo..... | 15 |
| Capo VII – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI..... | 15 |
| ART. 32 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi..... | 15 |
| ART. 33 - Diritto d'iniziativa..... | 16 |
| ART. 34 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni..... | 16 |
| ART. 35 - Richiesta di convocazione del Consiglio..... | 16 |
| ART. 36 - Diritto di sottoporre le deliberazioni a controllo eventuale di legittimità..... | 17 |
| Art. 37 - Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio..... | 17 |
| Capo VIII - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI..... | 17 |
| ART. 38 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco..... | 17 |
| ART. 39 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali..... | 17 |
| ART. 40 - Funzioni rappresentative..... | 17 |
| Parte III – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE..... | 18 |

| | |
|---|----|
| Capo IX - CONVOCAZIONE..... | 18 |
| ART. 41 - Competenza..... | 18 |
| ART. 42 - Convocazione..... | 18 |
| ART. 43 - Ordine del giorno..... | 18 |
| ART. 44 - Avviso di convocazione – Modalità e termini di consegna..... | 19 |
| ART. 45 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione..... | 20 |
| Capo X - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE..... | 20 |
| ART. 46 - Deposito degli atti..... | 20 |
| ART. 47 - Adunanze di prima convocazione..... | 20 |
| ART. 48 - Adunanze di seconda convocazione..... | 21 |
| Capo XI – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE..... | 22 |
| ART. 49 - Adunanze pubbliche..... | 22 |
| ART. 50 - RegISTRAZIONI audio e video..... | 22 |
| ART. 51 - Adunanze segrete..... | 22 |
| ART. 52 – Adunanze aperte..... | 23 |
| ART. 53 - Comportamento del pubblico..... | 23 |
| ART. 54 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula..... | 23 |
| ART. 55 - Ordine della discussione..... | 24 |
| ART. 56 - Comportamento durante le adunanze..... | 24 |
| Capo XII - ORDINE DEI LAVORI..... | 24 |
| ART. 57 - Ordine dei lavori dell'adunanza consiliare..... | 24 |
| ART. 58 - Discussione. Norme generali..... | 25 |
| Art. 59 - Trattazione emendamenti..... | 26 |
| ART. 60 - Questione pregiudiziale e sospensiva..... | 26 |
| ART. 61 - Fatto personale..... | 27 |
| ART. 62 - Question time..... | 27 |
| ART. 63 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno..... | 27 |
| ART. 64 - Termine dell'adunanza..... | 28 |
| Capo XIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - VERBALE..... | 28 |
| ART. 65 - La partecipazione del Segretario all'adunanza..... | 28 |
| ART. 66 - Il verbale dell'adunanza, redazione e firma..... | 28 |
| ART. 67 –Convalida dei verbali dell'adunanza..... | 29 |
| Parte IV - LE DELIBERAZIONI..... | 29 |
| Capo XIV - LE DELIBERAZIONI..... | 29 |
| ART. 68 - Forma e contenuti..... | 29 |
| ART. 69 - Approvazione. Revoca. Modifica..... | 30 |
| Capo XV - LE VOTAZIONI..... | 30 |
| ART. 70 – Consiglieri Scrutatori..... | 30 |
| ART. 71 - Modalità generali..... | 30 |
| ART. 72 - votazione in forma palese..... | 31 |
| ART. 73 - votazione per appello nominale..... | 31 |
| ART. 74 - votazioni segrete..... | 32 |
| ART. 75 - Esito delle votazioni..... | 32 |
| ART. 76 - Astensione obbligatoria..... | 33 |
| ART. 77 - Deliberazioni immediatamente eseguibili..... | 33 |
| Parte V - DISPOSIZIONI FINALI..... | 33 |
| Capo XVI – DISPOSIZIONI FINALI..... | 33 |
| ART. 78 - Entrata in vigore..... | 33 |
| ART. 79 - Diffusione..... | 33 |

Parte I - L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 7 e 38 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL e successive modificazioni ed in conformità con le vigenti disposizioni legislative e statutarie in materia, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri Comunali.

ART. 2 – Competenze e organi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale indirizza l'azione politico amministrativa del Comune con atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e adotta deliberazioni nelle materie che la legge riserva alla sua competenza.
2. Svolge inoltre attività di controllo sull'andamento politico - amministrativo dell'ente.
3. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, i Gruppi Consiliari, la conferenza Capigruppo e le Commissioni Consiliari, permanenti e speciali.

ART. 3 - Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica che viene sottoposta con il suo parere al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento stesso. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
4. Quando la soluzione non può essere individuata nell'immediato il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti è attivata la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 4 – Altre disposizioni generali

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

ART. 5 - Durata in carica del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione.

ART. 6 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di regola presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, adeguatamente arredata ed attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale ed al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale quando ricorrano particolari motivi. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede della riunione viene esposta la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea ed eventualmente quella del comune.
4. Le adunanze possono tenersi, altresì, alternativamente mediante videoconferenza o audio-conferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili – aventi carattere generale ed impersonale - nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, secondo le modalità di cui al successivo articolo 6 Bis e con il massimo preavviso possibile agli amministratori.

ART. 6 bis – Sedute da remoto: requisiti tecnici, partecipazione alle sedute, numero legale, regolazione degli interventi, votazioni e scrutinio segreto

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute, ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve, altresì, garantire che il Segretario comunale (o suo sostituto / delegato) abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni (come le commissioni consiliari) è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

5. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale (o suo sostituto / delegato), mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione; tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

6. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

7. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale (o suo sostituto / delegato), attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione, oppure mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento.

8. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

9. Per quanto non espressamente normato, si osserva quanto già prescritto nel Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 7 – Locali

1. Ai soli Consiglieri è reso disponibile un locale idoneo ed attrezzato, per effettuare incontri e riunioni di approfondimento.

Capo II - IL PRESIDENTE

ART. 8 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, vengono eletti il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente. L'elezione avviene con due distinte votazioni, una per l'elezione del Presidente, l'altra per l'elezione del Vice Presidente. Al primo scrutinio è eletto il Consigliere che ha ottenuto i due terzi dei voti dei componenti assegnati. Dopo le prime due votazioni infruttuose, se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede ad elezione per ballottaggio tra i due Consiglieri che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità è eletto il Consigliere più anziano di età.
2. Nella prima adunanza del Consiglio comunale fino all'elezione del Presidente la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 40 c. 2 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale.

ART. 9 - Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza è assunta dal Vice Presidente e, ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano di cui all'art. 40 c. 2 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 10 - Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e di organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. Provvede altresì al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente convoca le adunanze del Consiglio Comunale e fissa gli argomenti da trattare, di norma sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo. Ai sensi dell'art. 39 del TUEL il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri.
5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo e promuove i rapporti con la Giunta Comunale e più in generale le relazioni con i soggetti interni ed esterni di rilevanza istituzionale.

ART. 11 – Dimissioni, cessazione e revoca del Presidente del Consiglio

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio sono presentate personalmente dall'interessato al protocollo del Comune con nota sottoscritta e sono efficaci ed irrevocabili dalla data di assunzione al Protocollo, senza necessità di presa d'atto.
2. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale rassegni le proprie dimissioni durante una seduta consiliare esse sono attestate dal verbale della seduta e sono immediatamente efficaci. L'adunanza può proseguire sotto la presidenza del Vice Presidente o, in sua assenza, del Consigliere anziano.
3. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro dieci giorni dalla data delle dimissioni, il primo punto all'ordine del giorno reca "Elezione del Presidente del Consiglio Comunale".
4. La stessa procedura si applica in caso di cessazione per qualunque altra causa dall'incarico di Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente cessa dalla carica anche in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di revoca votata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei Consiglieri. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri.
6. Le norme del presente articolo si applicano anche al Vice Presidente.

ART. 12 – Supporto amministrativo alla Presidenza del Consiglio Comunale

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente si avvale del Segretario Generale e degli uffici della Segreteria generale.

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 13 - Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, in assenza di comunicazioni diverse, un gruppo consiliare che assume la denominazione della lista che ha partecipato alle

elezioni comunali.

2. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
3. Durante l'espletamento del mandato i componenti di un Gruppo consiliare possono, all'unanimità, variare la denominazione del Gruppo consiliare.
4. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale il nome dei Capigruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. La comunicazione di nomina dei Capigruppo deve essere sottoscritta almeno dalla maggioranza dei Consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano del gruppo.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, ad eccezione del Gruppo Misto.
6. I Consiglieri che non appartengono a nessun gruppo confluiscono in un Gruppo Misto unico. Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco da parte dei Consiglieri interessati. Il Gruppo Misto individua al suo interno un Capogruppo e lo comunica al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco con le modalità di cui al comma 4. In caso di disaccordo viene individuato quale Capogruppo il Consigliere anziano.

ART. 14 - Conferenza dei Capigruppo

1. Ai sensi dello Statuto Comunale è costituita la Conferenza dei Capigruppo quale conferenza permanente, della quale fanno parte i Capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede.
2. I Capigruppo sono costituiti in Conferenza permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e sullo svolgimento delle adunanze.
3. La Conferenza dei Capigruppo oltre ad avere funzioni per l'applicazione del presente regolamento può proporre al Consiglio Comunale le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o a nuove disposizioni di legge.
4. Ai lavori della conferenza prendono parte il Sindaco ed il Direttore dell'Area Programmazione e Organizzazione.
5. La conferenza decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 15 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata del mandato, può costituire al suo interno Commissioni permanenti.
2. L'istituzione delle commissioni è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. Nella deliberazione sono altresì definiti il numero e le competenze delle Commissioni, nonché la composizione, sulla base del criterio della

rappresentatività proporzionale e ove possibile dell'equilibrio tra rappresentanze di genere.

3. I componenti delle commissioni consiliari permanenti sono nominati dal Consiglio Comunale, su designazione dei Capigruppo, entro sessanta giorni dalla prima adunanza dopo le elezioni.
4. La composizione delle Commissioni Consiliari garantisce il criterio della rappresentatività prevedendo almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare. Al fine di garantire la massima rappresentatività i Consiglieri comunali possono far parte di più di una Commissione.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale delibera la sostituzione.
6. Alle Commissioni permanenti può partecipare, con diritto di parola e di proposta, il Presidente del Consiglio Comunale. Partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco, i membri della Giunta comunale competenti per materia e il Direttore Area Programmazione e Organizzazione. Alle sedute possono inoltre partecipare i Consiglieri Comunali e i Presidenti delle Consulte, con diritto d'intervento ma senza diritto di voto, e, se invitati, il Segretario Generale ed i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche in esame.

ART. 16 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono presiedute da un Consigliere eletto nel loro ambito.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro dieci giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti della Commissione.
3. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita ad un rappresentante della minoranza all'opposizione.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
5. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
6. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, dandone comunicazione al Sindaco.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quarto dei Consiglieri Comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, da recapitarsi ai componenti della Commissione, con le medesime modalità adottate per le convocazioni delle riunioni del Consiglio Comunale, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione entro lo stesso termine al Sindaco e a tutta la Giunta, con l'invio dell'ordine del giorno.
9. Assieme alla convocazione è trasmesso l'eventuale materiale relativo all'ordine del giorno, tra il quale il testo delle proposte di deliberazione.
10. Qualora l'ordine del giorno della Commissione Consiliare preveda l'esame di argomenti da deliberare in Consiglio Comunale, la Commissione deve tenersi almeno quattro

giorni liberi prima del Consiglio Comunale.

ART. 17 - Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio Comunale. Esse costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo, controllo e iniziativa politico amministrativa allo stesso attribuiti.
2. Nell'ambito delle funzioni sopra indicate e ciascuna per le materie di propria competenza esse svolgono funzioni conoscitive, consultive, istruttorie, di studio e proposta. In particolare:
 - a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazione e di atti aventi rilievo di carattere generale loro sottoposte dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale, anche tramite voto palese. Su valutazione unanime da parte dei componenti della Commissione consiliare nella sua composizione completa, effettuata per ogni singolo punto all'ordine del giorno, tale esame può essere ritenuto esaustivo anche rispetto agli interventi da effettuarsi in sede di Consiglio Comunale, pertanto in tali casi la discussione consiliare è limitata alle dichiarazioni di voto per un massimo di cinque minuti per Gruppo Consiliare;
 - b) possono promuovere pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza.
3. Le Commissioni provvedono alle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo e comunque non oltre dieci giorni quando il loro parere sia obbligatorio per l'assunzione di atti fondamentali del Consiglio, riferendo al Consiglio con le modalità ritenute più opportune d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale per le proposte che non costituiscono mero atto di indirizzo, le trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria prevista dall' art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza in calendario. Se invece i pareri sono, tutti od in parte, contrari, la proposta è restituita al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Commissione, che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART 18 – Riunioni a carattere conoscitivo

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono convocarsi in udienze conoscitive da intendersi come strumento d'informazione per l'approfondimento di temi di interesse della cittadinanza e del territorio, proposti dalla Giunta o dai Gruppi Consiliari.
2. Il Presidente della Commissione, qualora ritenga accoglibile la richiesta, la iscrive ai lavori della Commissione che può tenersi anche in seduta congiunta con altre Commissioni in relazione all'oggetto da trattare.
3. Alle sedute partecipano i richiedenti e sono invitati eventuali esperti esterni concordati previamente con il Presidente della Commissione. Nelle riunioni conoscitive non è prevista votazione.
4. I termini per la convocazione delle riunioni conoscitive sono i medesimi di cui all'art. 16. Gli eventuali materiali verranno trasmessi contestualmente alla convocazione compatibilmente con la disponibilità dei materiali stessi. Possono essere altresì messi a disposizione dei cittadini al termine della riunione e comunque entro le successive 48 ore.

ART. 19 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, verranno pertanto diffuse anche in diretta con le medesime modalità delle adunanze consiliari. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la rappresentatività della maggioranza e della minoranza. In caso di votazione ciascun consigliere rappresenta secondo un criterio proporzionale la presenza del gruppo di appartenenza in Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri componenti della Commissione, quando siano impediti ad intervenire personalmente, hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla riunione della Commissione stessa dandone preventiva comunicazione al Presidente.
4. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di istituzioni, enti operanti nel territorio, forze sociali, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale ed esperti senza oneri a carico dell'Ente. Il pubblico presente non ha facoltà di intervento.
5. Le sedute possono tenersi, altresì, alternativamente mediante videoconferenza o audio-conferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili – aventi carattere generale ed impersonale - nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente della Commissione interessata, sentiti i Capigruppo, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6 Bis e con il massimo preavviso possibile agli amministratori.

ART. 20 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti - Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da personale individuato nell'ambito dei servizi di Segreteria generale.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
3. Le sedute delle adunanze sono registrate e conservate agli atti. Il segretario redige inoltre un verbale sintetico delle adunanze, nel quale da atto delle presenze, degli oggetti discussi e di eventuali votazioni, al quale è allegata la registrazione quale sua parte integrante e sostanziale.
4. All'inizio di ogni seduta la Commissione provvede alla convalida del verbale sintetico della seduta precedente, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e completo dei relativi allegati.
5. Dopo la convalida il verbale sintetico completo della registrazione integrale viene protocollato e conservato agli atti del servizio Segreteria Generale, firmato digitalmente dal Responsabile e per dieci anni è disponibile per la consultazione da parte dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e della Giunta. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, le partecipazioni societarie, sono inoltre messi a disposizione del collegio dei Revisori dei Conti.

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

ART. 21 - Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della

Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Area Programmazione e organizzazione, dei Responsabili di Settore, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un funzionario comunale incaricato su proposta del coordinatore della stessa Commissione. I verbali e la relazione finale della Commissione sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale.
6. Nella relazione finale redatta dalla Commissione sono esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale di norma iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile la discussione della relazione finale elaborata dalla Commissione. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, in seduta segreta adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Presidente del Consiglio Comunale i propri orientamenti in merito ad eventuali adempimenti ed ai relativi tempi.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 22 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle Commissioni di studio fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché funzionari dell'ente e/o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare indicati dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 23 – Funzionamento delle Commissioni speciali

1. Alle Commissioni Speciali si applicano le norme di funzionamento dettate per le Commissioni Consiliari Permanenti.

Parte II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo VI — MANDATO ELETTIVO

ART. 24 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART. 25 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 26 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 nonché dalla legge n. 20/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27 - Entrata in carica. Convalida

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'organo elettorale preposto ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale si procede alla surrogazione convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge sopra richiamata.

ART. 28 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Comunale, che viene assunta tempestivamente al protocollo generale dell'ente. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. Non possono essere sottoposte a condizioni o termini, i quali se sono apposti

sono nulli.

3. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo generale.

ART. 29 - Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. .
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Vice Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con le modalità di cui al successivo art. 30.

ART. 30 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del Sindaco ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 come causa di ineleggibilità ovvero una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta esista al momento della elezione o si verifichi successivamente, il Consiglio Comunale la contesta all'interessato e attiva la procedura di legge. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario, espletata la procedura di cui all'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano condannati per uno dei reati previsti dall'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 59 del citato D.Lgs. 267/2000.
4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nei casi e con le modalità previste dall'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. .
5. Il Presidente, o in sua mancanza il Vice Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, sentito il Sindaco convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. L'iniziativa per la decadenza di un Consigliere a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata per tre sedute consecutive non giustificate può essere avviata d'ufficio dal Presidente del Consiglio Comunale ovvero da un Consigliere, con comunicazione scritta assunta al Protocollo generale dell'ente e trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio

Comunale provvede a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a giorni venti né superiore ai limiti stabiliti dalla L. 241/1990, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la proposta ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, che ha inoltre diritto ad intervenire durante la riunione consiliare per esporre le proprie ragioni. La decadenza è dichiarata qualora la proposta sia accolta, con votazione a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

7. Se il procedimento di decadenza riguarda il Presidente del Consiglio Comunale, lo stesso è attivato dal Vice Presidente o da chi lo sostituisce.
8. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
9. Copia della deliberazione di trattazione della decadenza, qualunque sia l'esito, è trasmessa all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.

ART. 31 – Modalità di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli art. 79 ed 81 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa vigente in materia.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni formalmente istituite, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla legge n. 265/1999 non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti o speciali.
6. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso spese secondo quanto stabilito dalla legge. Tale disciplina si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Capo VII — DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 32 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 43 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal presente regolamento o con le modalità fissate dai singoli enti.
2. Il diritto di accesso è esercitato tramite richiesta scritta alla Segreteria Generale, che ne cura il procedimento con modalità e forme idonee a garantire celerità e completezza della risposta, nel rispetto del presente regolamento e comunque entro il termine di 30

giorni.

3. I Consiglieri Comunali sono tenuti all'utilizzo delle informazioni ottenute ai sensi di legge e del presente articolo esclusivamente per l'esercizio del proprio mandato elettivo e nel rispetto del principio di tutela della riservatezza dei dati personali, in particolare i dati di natura sensibile.

ART. 33 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Il Segretario Generale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Qualora l'istruttoria giuridica e amministrativa si sia conclusa favorevolmente il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con le procedure di cui al successivo art. 59.

ART. 34 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio Comunale interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al punto precedente sono stabilite dal presente Regolamento al Capo XII – ordine dei lavori.

ART. 35 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 39 c. 2 del TUEL il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta di cui al precedente comma, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti per quanto attiene ai responsabili dei servizi dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al comma 1 o delle modalità indicate dai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 36 - Diritto di sottoporre le deliberazioni a controllo eventuale di legittimità

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, nelle materie di cui all'art. 127 del D.Lgs. 267/2000 sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari; su loro richiesta i relativi testi sono rilasciati in copia dalla Segreteria Generale.

Art. 37 - Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio, o giustificare le assenze.
2. Nel caso di assenza la giustificazione avviene mediante comunicazione al Presidente. In casi straordinari la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del Gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

Capo VIII - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 38 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni o Enti ai quali il Comune partecipa anche indirettamente.
2. Detti indirizzi prevedono criteri di nomina nel rispetto degli equilibri di genere e si intendono valedoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 39 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascuno Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio Comunale approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 40 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Parte III – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo IX - CONVOCAZIONE

ART. 41 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale la convocazione viene disposta dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere Anziano.
3. In conformità a quanto dispone il comma 2bis dell'art. 1 della legge 25.03.1993, n. 81, comma aggiunto dall'art. 1 della legge 15.10.1993, n. 415, la prima seduta del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
4. Quando la convocazione del Consiglio Comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 42 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se la riunione viene convocata d'urgenza e la data di eventuale seconda convocazione.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilancio di previsione, rendiconto di gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dall'acquisizione della richiesta al protocollo del comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell' avviso di convocazione deve essere precisato se l'adunanza si tiene eventualmente in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 43 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'Ordine del Giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato e la Conferenza dei Capigruppo

consiliari.

3. Spetta al Presidente del Consiglio rettificare od integrare l'Ordine del Giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento al Capo XII – Ordine dei lavori.
5. Gli argomenti sono indicati nell'Ordine del Giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'Ordine del Giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno firmato dal Presidente del Consiglio Comunale è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 44 - Avviso di convocazione – Modalità e termini di consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve pervenire al domicilio eletto dal Consigliere, con una modalità, anche digitale, che ne attesti con certezza l'inoltro. È ammessa la trasmissione dell'avviso di convocazione col medesimo effetto di cui ai commi precedenti a mezzo fax o e-mail, su espressa autorizzazione dei Consiglieri interessati.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale il nominativo della persona e l'indirizzo al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. I Consiglieri devono ricevere l'avviso di convocazione almeno quattro giorni prima della riunione per le adunanze straordinarie ed almeno sei giorni prima per le adunanze ordinarie. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione. Nei giorni sono computati anche i giorni festivi ed il giorno di invio, mentre è escluso il giorno in cui si tiene l'adunanza.
5. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al Consiglio successivo, da potersi tenere fin dal giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio

viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione viene effettuata con le procedure di cui all'art. 140 del C.P.C. .

ART. 45 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo pretorio comunale contestualmente alla comunicazione ai Consiglieri. La Segreteria Generale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti visibile fino al giorno dell'adunanza compreso.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo X - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 46 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale comunale, o resi disponibili ai Consiglieri con idonee modalità quali ad esempio l'accessibilità ad apposita area riservata alla consultazione dei documenti in formato digitale, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei cinque giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione. Per il computo dei giorni trovano applicazione i criteri di cui all'art. 44 comma 4.
2. L'orario di consultazione presso l'ufficio di segreteria del comune è quello di ordinario funzionamento.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 47 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei membri del Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero minimo per la validità delle operazioni di voto di cui al comma precedente, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara

deserta l'adunanza.

4. Constatata la presenza del numero minimo dei presenti per la validità della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione anche dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. In ogni momento della seduta può essere richiesta la verifica del numero legale.

ART. 48 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle per le quali è richiesta la maggioranza qualificata, sono valide purché intervengano almeno un terzo del Consiglio.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio Comunale. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità ed i tempi previsti per la prima convocazione.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso qualora essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti che richiedono la maggioranza qualificata il Consiglio Comunale provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di urgenza e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da

inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione, in conformità a quanto disposto all'art. 44 comma 6 del presente regolamento.

9. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di «prima convocazione».

Capo XI — DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 49 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 51 e chiunque può assistervi, nell'apposito spazio riservato al pubblico.
2. Fatti salvi i casi di impedimento tecnico, le adunanze sono trasmesse via WEB sul sito istituzionale del Comune, dove restano disponibili per la consultazione per tutta la durata del mandato amministrativo e per i cinque anni successivi al termine del mandato.
3. Durante le sedute dell'organo consiliare non è consentita da parte del pubblico in alcun modo la possibilità di intervento.
4. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza di quanto previsto al comma precedente, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 50 - RegISTRAZIONI audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate da parte del Comune di Budrio con mezzi elettromeccanici, audiovisivi e digitali delle adunanze ai fini dell'attività documentale istituzionale del Comune e di una maggiore accessibilità dei lavori consiliari.
2. La fotografia e/o registrazione audio/video non istituzionale durante le adunanze è consentita esclusivamente per finalità di cronaca e nel pieno rispetto degli obblighi di cui al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. La registrazione è consentita previa comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, per consentire agli interessati l'eventuale esercizio dei diritti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, e sottoscrizione dell'impegno a rispettare gli obblighi di cui al comma precedente. Le riprese devono comunque essere limitate ai lavori dell'assemblea consiliare e devono essere diffuse in forma integrale senza interruzioni/stralci.
3. E' comunque vietata la registrazione delle adunanze per motivazioni diverse dal diritto di cronaca.
4. E' cura del Presidente del Consiglio informare i partecipanti alla riunione consiliare circa l'eventuale presenza di videocamere finalizzate alla registrazione e/o trasmissione via WEB.

ART. 51 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a terminare immediatamente la discussione, senza

ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, i componenti della Giunta ed il Segretario Generale, e comunque solo persone vincolate al segreto d'ufficio. In tali occasioni non è consentita alcuna forma di registrazione, neanche quella istituzionale.

ART. 52 – Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o motivi d'interesse per la comunità il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza «aperta» del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di altri Enti ed Istituzioni, delle Consulte, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali e gruppi di cittadini organizzati, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente del Consiglio Comunale, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale e dandone informazione ai Capigruppo consiliari consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

ART. 53 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio Comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, della Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio è riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 54 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici di commissioni interne, nonché professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale, per fornire

illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, ovvero restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 55 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Non sono ammesse le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Qualora avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 5.

ART. 56 - Comportamento durante le adunanze

1. Nella discussione degli argomenti i partecipanti ai lavori consiliari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. I partecipanti ai lavori di cui al comma 1 mantengono un comportamento corretto e rispettoso del ruolo istituzionale proprio e del Consiglio Comunale, atto ad evitare qualsiasi disturbo anche tramite utilizzo di strumentazioni informatiche, di telefonia, o di cartelli e striscioni.
4. Se un partecipante all'assemblea turba l'ordine dei lavori, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso partecipante ai lavori nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il partecipante ai lavori contesta la decisione il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide con votazione in forma palese.

Capo XII - ORDINE DEI LAVORI

ART. 57 - Ordine dei lavori dell'adunanza consiliare

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificato il numero legale, procede alla nomina dei Consiglieri scrutatori di cui al successivo art. 70 e pone in esame gli argomenti secondo l'Ordine del Giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere

modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora non ci siano opposizioni da parte dei Consiglieri. In caso contrario si procede a votazione in forma palese.

2. Dopo l'insediamento del Consiglio comunale, prima della trattazione dell'ordine del giorno, il Sindaco e/o suoi delegati possono dare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su eventuali avvenimenti di particolare interesse per la città. Ogni comunicazione può durare al massimo cinque minuti, a seguito dei quali può intervenire un Consigliere per ogni Gruppo consiliare per due minuti, al termine dei quali è consentito un intervento di replica di non più di due minuti.
3. A seguire, è consentito ai Consiglieri prendere parola per la celebrazione/commemorazione di eventi, persone o date di particolare importanza. Le celebrazioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale entro l'inizio della seduta, per una verifica circa possibili incompatibilità con i principi generali sanciti nella Costituzione italiana. La discussione è consentita nel limite di cinque minuti per Gruppo consiliare.
4. terminate le comunicazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esaminate particolari questioni di attualità, con le modalità di cui al successivo art. 62.
5. L'ultimo punto all'ordine del giorno di ogni seduta è invece dedicato alla presentazione di interrogazioni ed interpellanze.
6. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
7. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti nell'ordine del giorno della seduta a meno che non siano presenti tutti i suoi componenti ed i medesimi siano d'accordo in tal senso.
8. Quando più oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale riguardino uno stesso argomento, il Presidente del Consiglio Comunale può decidere, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la trattazione congiunta, prevedendo un'unica discussione generale ed un'unica dichiarazione di voto per ciascun Gruppo consiliare sugli oggetti in questione.

ART. 58 - Discussione. Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Qualora il Presidente inviti i Consiglieri alla discussione e nessuno chieda la parola la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di tre minuti ciascuno.
3. Il Presidente ed il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
4. Gli Assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari, anche su argomenti per i quali non svolgono le funzioni di relatore, con esclusione del diritto di voto.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Per gli oggetti di deliberazione già esaminati e sottoposti al voto della competente

Commissione Consiliare la discussione, su indicazione della Commissione stessa, può essere circoscritta alla sola dichiarazione di voto.

7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani urbanistici generali.

Art. 59 - Trattazione emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Per emendamenti si intendono le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
3. Tali proposte sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale entro le ore 12 del giorno feriale precedente l'adunanza. La proposta di emendamento è trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Generale, che la trasmette al Responsabile del Settore competente per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da concludersi con celerità e comunque prima della discussione in aula. Le proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate in forma scritta o orale anche nel corso della seduta, previo parere del Segretario Generale. Gli emendamenti possono essere presentati anche in sede di Commissione Consiliare.
4. L'emendamento è illustrato dal Consigliere proponente e viene trattato nell'ambito e nei tempi previsti per la discussione generale. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Gli emendamenti alla proposta del Bilancio di Previsione devono essere formulati, pena l'inammissibilità, fatti salvi il pareggio finanziario e l'equilibrio economico del bilancio annuale e di quello pluriennale secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

ART. 60 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Se le questioni di merito sono più di una, viene svolta un'unica discussione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, oltre al Sindaco e/o Assessore delegato, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 61 - Fatto personale

1. Costituisce «fatto personale» l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART. 62 - Question time

1. La prima parte della seduta consiliare subito dopo le comunicazioni è dedicata alla discussione di domande di stretta attualità. Questa parte dei lavori, denominata question time, ha durata massima di un'ora.
2. Ciascun Consigliere può formulare domande indirizzate al Sindaco su fatti recenti che interessano l'Amministrazione comunale. Le domande d'attualità sono formulate per iscritto e contengono una descrizione circostanziata dei fatti da esaminare.
3. I punti oggetto di discussione nel Question time devono pervenire alla Segreteria Generale del Comune entro 48 ore dall'inizio della seduta consiliare. Essi vengono esaminati uno per ogni gruppo, a rotazione, in base all'ordine cronologico di deposito.
4. Quando siano presentati quesiti su argomenti identici o strettamente connessi il Presidente del Consiglio Comunale può disporre un'unica discussione.
5. Ciascun Gruppo ha facoltà di trattare al massimo cinque punti per ogni sessione di Question time ed ha a disposizione non più di cinque minuti per illustrare l'argomento. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore competente hanno a disposizione per la risposta quindici minuti, al termine della quale il Consigliere richiedente dispone di non più di un minuto per dichiararsi soddisfatto o meno.
6. E' facoltà dei Gruppi consiliari ritirare, entro 48 ore dall'inizio del Consiglio Comunale, eventuali quesiti già depositati.

ART. 63 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, scritta e debitamente firmata, rivolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco o ad un Assessore delegato, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se ne sia pervenuta informazione a tali organi e se essi intendano prendere risoluzioni in merito a tale oggetto. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
2. L'interpellanza consiste in un quesito scritto e firmato rivolto al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco o ad un Assessore delegato circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.
3. Le interpellanze ed interrogazioni sono depositate al Presidente del Consiglio prima dell'inizio di ogni seduta consiliare. Durante la seduta è prevista esclusivamente la lettura del documento depositato ed un'eventuale commento per un massimo di un minuto da parte del Sindaco o dell'Assessore competente per materia. La risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, in forma scritta, deve pervenire entro 30 giorni dalla

presentazione al Consiglio Comunale ed è trasmessa a tutti i consiglieri.

4. Il consigliere richiedente nella prima seduta utile dopo la ricezione della risposta durante il question time si dichiara soddisfatto o meno, con diritto di replica del Sindaco o dell'Assessore delegato. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenga soddisfatto potrà trasformare l'interpellanza/interrogazione in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con votazione.
5. La mozione consiste in un invito al Consiglio Comunale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, diretto a sollecitare la discussione di un argomento o a promuovere iniziative o interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
6. L'Ordine del Giorno consiste in un'istanza sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, con cui si esprime il proprio pensiero o si chiedono interventi o provvedimenti di altri Organismi in atti o fatti di interesse generale. L'Ordine del Giorno può concludersi con un documento che viene inviato alle Autorità interessate.
7. Le mozioni e le proposte di ordine del giorno sono presentate al Presidente del Consiglio comunale e vengono acquisite al protocollo generale dell'ente. Esse sono iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
8. Quando siano presentate mozioni su argomenti identici o strettamente connessi, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre un'unica discussione.

ART. 64 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo XIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - VERBALE

ART. 65 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo eventualmente al Presidente del Consiglio di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere pareri circa la conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. In caso di assenza o impedimento da parte del Segretario Generale ne svolge le funzioni il Vice Segretario, ove nominato ai sensi dello Statuto.

ART. 66 - Il verbale dell'adunanza, redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Generale ed è firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta in forma sintetica per ogni proposta la votazione, con il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. Da esso deve risultare se la seduta ha avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono conservati agli atti nella loro forma integrale registrata su supporto

magnetico/digitale e resi accessibili per la consultazione attraverso il sito istituzionale dell'ente per tutto il mandato amministrativo e per i 5 anni successivi. Tale registrazione costituisce parte integrante e sostanziale del verbale.

4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
5. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

ART. 67 –Convalida dei verbali dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza, redatto con le modalità di cui al precedente articolo, è convalidato nella seduta successiva del Consiglio Comunale. Al riguardo esso viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi per il deposito degli atti indicati all'articolo 46.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato.
3. Ciascun Consigliere può presentare richiesta di modifica con riferimento all'andamento della seduta ed alle votazioni.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Successivamente si procede alla deliberazione di convalida del verbale con le eventuali rettifiche con votazione in forma palese.
5. Le proposte di rettifica approvate risultano dalla registrazione dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono conservati nell'archivio comunale a cura del Responsabile della Segreteria Generale.

Parte IV - LE DELIBERAZIONI

Capo XIV - LE DELIBERAZIONI

ART. 68 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati, tranne gli atti di programmazione e di indirizzo generale.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio economico - finanziario, se dovuti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Generale per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della

votazione, insieme al parere espresso dal Segretario Generale.

5. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento istruttorio. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 16 della L. 241/90 e successive modificazioni o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 69 - Approvazione. Revoca. Modifica

1. Il Consiglio Comunale, approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo XV - LE VOTAZIONI

ART. 70 – Consiglieri Scrutatori

1. All'inizio di ogni seduta consiliare il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. L'assistenza dei Consiglieri scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.
2. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

ART. 71 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

- le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando un Consigliere, prima delle dichiarazioni di voto faccia richiesta di votazione per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione, anche quando il Presidente del Consiglio ha disposto la discussione congiunta di più proposte relative o correlate ad un medesimo argomento.
 8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, viene posto in votazione il bilancio annuale corredato dei relativi allegati previsti dalla normativa vigente, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
 9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 72 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine invitando gli astenuti a manifestare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
6. In presenza di un impianto idoneo le votazioni possono essere effettuate anche mediante votazione elettronica.

ART. 73 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando essa è prescritta dalla legge o dallo Statuto od se in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. La votazione per appello nominale può essere a scrutinio segreto o palese.
3. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del «sì», favorevole alla deliberazione proposta, e del «no», alla stessa contrario.
4. il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad

alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso. In caso di votazione segreta all'appello segue, per ogni consigliere, l'introduzione della scheda nell'apposita urna.

5. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 74 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata di norma a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ovvero un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
12. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 75 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti tra favorevoli e contrari la proposta non è approvata. Parimenti non è approvata la proposta che non raggiunge la maggioranza prescritta. La

votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'Ordine del Giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, e può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula «il Consiglio ha approvato» oppure «il Consiglio non ha approvato».
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti e le schede bianche o nulle.

ART. 76 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica da vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. I componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 77 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

Parte V - DISPOSIZIONI FINALI

Capo XVI — DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

ART. 79 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Segretario Generale al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali in carica. E' inoltre resa disponibile al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali neoeletti, nella prima adunanza, all'atto della convalida.
2. Il Regolamento è posto a disposizione dei Consiglieri per la consultazione nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni.